



1.1.1

ORDINANZA **MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI**

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché gli art. 37 e seg., 60b della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 19 novembre 1968 e relative modifiche;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II

Orari di apertura

Art. 2 Locali notturni

1. I locali notturni e le discoteche non possono venir aperti prima delle ore 21:00.
2. *Abrogato ****

Art. 3 Piano bar

I locali piano bar non possono venir aperti prima delle ore 19.00.

CAPITOLO III

Orari di chiusura

Art. 4. Esercizi pubblici Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venire chiusi entro le ore 01:00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 10 cpv. 2, 3 e 19 cpv. 2 della presente ordinanza.

**Art. 5 Locali notturni e discoteche****a) In generale**

1. I locali notturni e le discoteche devono chiudere in generale entro le ore 03.00.
2. Il Municipio può concedere una deroga sino alle ore 05.00. */***

Art. 6 Piano Bar

1. I Piano bar devono chiudere entro le ore 02.00.
2. Il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00.

CAPITOLO IV**Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie****Art. 7 Notifica**

1. Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Gli orari, i giorni e il periodo di chiusura devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno degli esercizi pubblici.
3. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

Art. 8 Facoltà del Municipio

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO V**Deroghe****Art. 9 Definizione**

1. La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo.
Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.
2. Le richieste singole vanno inoltrate per iscritto al Municipio almeno 7 giorni prima.
3. Le richieste cumulative mensili vanno inoltrate per iscritto al Municipio il 15 del mese precedente.

**Art. 10 Concessione**

1. Il Municipio, salvo per i locali notturni e le discoteche (cfr. art. 5), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. il Sindaco o chi ne fa le veci è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti. ***

Art. 11 Limitazioni **/**

Salvo circostanze particolari non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 06.00. Il Municipio può in ogni caso regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03.00 e le 06.00.

Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici e i locali notturni possono tenere aperto un'ora dopo il normale orario di chiusura. In questo caso è sufficiente una notifica alla Polizia comunale.

Art. 12 Tasse **

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva la tassa di fr. 50.- per ora.

CAPITOLO VI**Permessi speciali****Art. 13 Concessione**

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 14 Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000 -- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico.
A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
- alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza di infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Art. 15 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 16 Tasse

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa di fr. 100.-.



CAPITOLO VII

Ballo pubblico

Art. 17 Assoggettamento

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in comunità, valgono le norme sui locali notturni.

Art. 18 Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VIII

Apparecchi da gioco e musica

Art. 19 Premessa

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Art. 20 Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 19 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti.



CAPITOLO IX

Tasse di cancelleria

Art. 21 Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio può prelevare una tassa di cancelleria.

CAPITOLO X

Sanzioni

Art. 22 Multa

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 23 Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO XI

Rimedi di diritto

Art. 24 In generale

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 25 In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.



CAPITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 1997.



Adottata con risoluzione municipale nr. 1084 del 20 maggio 1997.

Esposta all'albo comunale nel periodo compreso tra il 26 maggio 1997 e il 09 giugno 1997. In vigore dal 10 giugno 1997

Dichiarata conforme alle normative della Les Pubb della Divisione degli interni in data 27.03.1998.

*** Articolo modificato il 14 novembre 1998;**

****Articolo modificato il 10 luglio 2010.**

***** Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione numero 1748 del 27.07.2021.**

Modifiche pubblicate all'albo dal 29.07.2021 al 14.09.2021.